

A.S.I.S.

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi

del Comune di Trento

Prot. n. /C/2017/NM dd. CIG 7117871CF4

CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, del **SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, PICCOLA MANUTENZIONE E SICUREZZA ANTINCENDIO DEL CAMPO ALL'APERTO "C. PRADA" DI CRISTO RE.**

L'anno duemiladiciasette il giorno _____ del mese di (//2017) presso la sede legale di A.S.I.S., in Via 4 Novembre, n. 23/4, Gardolo (Trento),

fra le Parti

Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (in sigla e di seguito denominata A.S.I.S.), avente sede legale in Gardolo (Trento), via 4 Novembre, n. 23/4 codice fiscale e Partita IVA 01591870223, rappresentata dal Legale Rappresentante e Direttore, ing. Luciano Travaglia, nato a Cavedine (Tn), il 28 febbraio 1954, e domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Azienda medesima,

e

Associazione sportiva dilettantistica _____ (di seguito denominata anche Affidataria del servizio), avente sede legale in Trento, _____, Partita Iva _____, rappresentata dal Legale Rappresentante e Presidente _____, nato a _____, il _____ e residente in _____, C.F. _____,

premessato che

l'Affidataria del servizio risulta essere società utilizzatrice del campo all'aperto "C. Prada" di Cristo Re, e che pertanto ricorre il requisito previsto dall'art. 1, comma 2, dell'Allegato B) del Regolamento interno delle modalità di utilizzo degli impianti sportivi in gestione ad A.S.I.S.;

visto l'esito della procedura negoziata previa pubblicazione di avviso;

acquisite al prot. n. _____ le dichiarazioni dei soci dell'Affidataria di accettazione dell'incarico di lavoro gratuito;

(eventuale) acquisito al prot. n. _____ DURC on line regolare;

in esecuzione del verbale del Consiglio di Amministrazione A.S.I.S. del 14 ottobre 2016, n. 4/2016 e della determina del Direttore A.S.I.S. n. 33/2017 dd. 22.06.2017;

Le Parti stipulano e convengono quanto segue

Art. 1

Oggetto del servizio e doveri dell'Affidataria del servizio

1. A.S.I.S., come sopra rappresentata, affida all'Associazione sportiva dilettantistica _____, che, come sopra rappresentata, accetta, "il servizio di custodia, pulizia, piccola manutenzione e sicurezza antincendio del campo all'aperto 'C. Prada' di Cristo Re", sito in Trento, via Lavisotto n. 41, (contraddistinto dalla p.ed. 3209/1 CC Trento), di proprietà del Comune di Trento ed in godimento ad A.S.I.S. in forza di Contratto di servizio stipulato tra Comune di Trento e A.S.I.S. prot. n. 2011/169047 del 22.12.2011.

2. Le Parti si danno atto che le consistenze di fatto e le dotazioni in uso presso l'impianto sono quelle rilevate nell'elenco allegato al presente contratto, verificato in contraddittorio tra le Parti, contestualmente alla sottoscrizione del presente

Contratto. L'allegato dei beni mobili forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

3. Detto servizio comprende il servizio di custodia, pulizia e piccola manutenzione del campo ed in particolare, le seguenti prestazioni:

- a) apertura e chiusura secondo gli orari forniti da A.S.I.S. degli accessi al campo e relative pertinenze (spogliatoi, servizi, tribune, bagni al pubblico, infermeria, cassa, depositi, magazzini, parcheggi, vialetti di accesso nonché altri locali/aree di pertinenza dell'impianto sportivo sopra richiamato), in occasione della disputa delle sedute di allenamento e degli incontri di calcio accreditati da A.S.I.S. ed ogniqualvolta siano autorizzati da A.S.I.S. alternativi utilizzi. Custodia – attraverso la presenza costante di propri addetti - dell'impianto durante l'effettuazione delle sedute di allenamento, lo svolgimento degli incontri federali e degli Enti di promozione sportiva ed ogni qualvolta venga espressamente richiesto da A.S.I.S. nel rispetto degli orari forniti dall'Ufficio rapporti con gli utenti di A.S.I.S.;
- b) controllo giornaliero, al principio ed alla fine dell'utilizzo dell'impianto sportivo, delle consistenze e dello stato di fatto dell'impianto stesso in ogni sua parte, nonché delle installazioni e delle attrezzature ad esso connesse;
- c) pulizia, ordine e igiene del campo sportivo, in tutte le sue parti e consistenze (ivi compresi spogliatoi, servizi, tribune, magazzini e locali di pertinenza), installazioni ed attrezzature, da eseguire con propri mezzi, attrezzature e materiali d'uso, nonché la loro custodia e controllo, soprattutto al principio ed alla fine del rispettivo uso;

- d) lavori di ordinaria manutenzione, da eseguirsi con propri mezzi ed attrezzature, del campo, delle installazioni e delle attrezzature. Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria tutti gli interventi volti ad effettuare una corretta e diligente conduzione delle strutture, che ne garantisca l'efficienza e la durata nel tempo, quali la sostituzione di corpi illuminanti (esclusi quelli delle torri faro), piccole riparazioni alle recinzioni e agli infissi, le riparazioni di serrature, di maniglie, di rubinetterie, il montaggio e smontaggio delle reti e delle porte da calcio provvedendo a posizionare le zavorre, piccole riparazioni alle reti da calcio e ai materiali ed accessori in dotazione all'impianto sportivo e in genere tutti gli accorgimenti e le riparazioni che possono essere fatti sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Rimangono esclusi i lavori che siano da affidare o che risultano già affidati, per la loro natura, a mano d'opera specializzata;
- e) cura e controllo della cassetta di pronto soccorso da custodire presso l'impianto in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione di legge. La dotazione della cassetta di pronto soccorso e il reintegro del materiale utilizzato o scaduto è a cura di A.S.I.S. su segnalazione mensile dell'Affidataria del servizio secondo apposita check list;
- f) custodia e controllo quotidiano del defibrillatore semiautomatico di proprietà di A.S.I.S.. In caso di necessità di intervento, l'Affidataria deve mettere velocemente a disposizione il DAE del personale addetto al primo soccorso e munito di abilitazione all'uso del DAE. L'Affidataria deve collaborare nell'attivazione del soccorso fino all'intervento di

- Trentino Emergenza 118. Il personale dell'Affidataria munito di abilitazione all'uso del DAE deve intervenire nel soccorso. Al termine di un intervento di primo soccorso con DAE, l'Affidataria deve compilare il documento di intervento e trasmetterla ad A.S.I.S. (segreteria@asis.trento.it; appalti.asis.trento@pec.it) per consentire la registrazione dell'intervento e il ripristino del DAE. L'Affidataria deve comunicare ogni anomalia di funzionamento dell'apparecchio DAE con immediata comunicazione al numero unico di reperibilità (800 949345);
- g) attivazione e disattivazione dell'impianto irriguo per la bagnatura del rettangolo di gioco del campo in erba sintetica;
 - h) rispetto del divieto di fumo in tutti i luoghi all'aperto e al chiuso;
 - i) posizionamento sul campo di gioco, ancoraggio e zavorramento al terreno durante il gioco nonchè ricovero al termine di ogni utilizzo delle porte da calcio mobili secondo la procedura A.S.I.S. per l'uso di porte munite di zavorra o ancoraggio e il ricovero delle porte in modo che sia escluso il ribaltamento;
 - j) predisposizione di ogni accorgimento utile ad evitare danneggiamenti e utilizzi dannosi o non assentiti da A.S.I.S. dell'impianto sportivo per la durata del presente Contratto;
 - k) denuncia scritta ad A.S.I.S. di ogni danno inferto al campo, alle sue attrezzature, suppellettili ed impianti con indicazione dei responsabili (comunicare a mezzo @ segreteria@asis.trento.it o pec appalti.asis.trento@pec.it o al numero unico di reperibilità 800 949345);
è vietata qualsiasi forma di comunicazione verbale o su altra casella di posta elettronica personale;

- l) verifica del rispetto da parte dei soggetti autorizzati all'uso dell'impianto delle modalità di utilizzo del campo secondo quanto disposto dal Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive in affidamento ad A.S.I.S., dalla normativa in materia di sicurezza degli impianti sportivi e dalla normativa federale applicabile;
- m) accensione e spegnimento delle torri faro, in modo graduale ed economico, sulla base degli orari autorizzati e riportati sul planning di utilizzo fornito da A.S.I.S., osservando le modalità impartite da A.S.I.S.;
- n) pulizia di tutta la superficie del manto erboso artificiale (comprese le aree esterne) al fine di tenere la superficie sgombra da elementi estranei, quali foglie, pigne, carte, bottiglie, lattine ed altro. Questa pulizia deve essere effettuata normalmente quando necessita e comunque deve essere svolto un controllo una volta alla settimana soprattutto dopo le partite;
- o) controllo quotidiano dei punti di penalità (e dischi rigore ed angoli corner) del campo in erba artificiale ed eventuale (al bisogno), aggiunta di un pugno di granulare di gomma (fornito da A.S.I.S), facendolo penetrare con la mano fra il filamento.

Art. 2

Incaricati del mantenimento delle condizioni di sicurezza

1. A.S.I.S., in qualità di titolare dell'impianto, propone di affidare e l'Affidataria del servizio dichiara di accettare l'assunzione della figura di incaricato del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.3.1996 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le attività di attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione

delle emergenze sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 e dell'allegato IX del D.M. 10.03.1998 recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", in occasione di partite e manifestazioni aperte al pubblico (pagante e non). L'Affidataria si impegna a individuare la persona o le persone in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Tutto il personale addetto al servizio di cui al presente articolo deve aver frequentato il corso di formazione B rivolto a addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore) e aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio di cui all'art. 3, del D.L. 1.10.1996, n. 512 convertito in legge dalla L. 28.11.1996, n. 609 rilasciato dal Corpo dei VV.FF. (nonché all'art. 1, del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e al D.M. 10.03.1998). L'Affidataria si dichiara informata che l'aggiornamento della formazione antincendio è obbligatorio, ha una frequenza triennale ed è a carico dell'Affidataria medesima.

2. Gli addetti al servizio oggetto del presente contratto devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dalle disposizioni adottate dalla Commissione provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo. Le persone addette dovranno essere individuate con apposito abbigliamento ad alta visibilità, munite di cartellino di riconoscimento, oltrechè adeguatamente informate e formate dall'Affidataria rispetto ai luoghi dove devono prestare servizio.

3. L'Affidataria del servizio deve munire il personale addetto al presente servizio della divisa e dei DPI richiesti normativamente ad un addetto antincendi, assicurando la perfetta riconoscibilità e visibilità dell'addetto da parte di utenti e spettatori.

4. L'Affidataria deve fornire ad A.S.I.S., entro 60 giorni dall'inizio dell'appalto, l'elenco del personale addetto al servizio di gestione accessi con indicazione della frequenza del corso di 8 ore, nonché copia degli attestati di idoneità tecnica rilasciata dai vigili del fuoco, pena la risoluzione del contratto. L'elenco, con i relativi nuovi attestati, deve essere aggiornato e fornito ad A.S.I.S. almeno semestralmente o comunque aggiornato a seguito di intervenute variazioni sul personale in servizio (comunicare a mezzo @ segreteria@asis.trento.it o pec appalti.asis.trento@pec.it).

5. L'Affidataria del servizio, a mezzo delle persone individuate come sopra, si impegna a garantire la presenza delle persone incaricate del mantenimento della sicurezza durante e dopo le partite e le manifestazioni aperte al pubblico per effettuare, secondo le disposizioni del DM 18.3.1996 e s.m.i., con le attività di attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, con le norme del piano di sicurezza di A.S.I.S.:

- a) i controlli alle vie di accesso e di esodo che debbono essere sgombre da qualsiasi materiale e funzionanti in tutti i loro elementi (serramenti, porte, impianti e attrezzature di sicurezza);
- b) la verifica del mantenimento in efficienza dei presidi antincendio, i dispositivi di sicurezza degli impianti elettrico, di ventilazione, di condizionamento, di riscaldamento;
- c) l'adozione di opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari;
- d) il rispetto della destinazione d'uso dei singoli locali dell'impianto senza alterarne il carico incendio, l'arredo, l'affollamento;

- e) il rispetto dell'affollamento massimo consentito per l'impianto e sue porzioni (affollamento massimo del campo di _____: _____);
- f) la capacità di prestare pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o di altro pericolo;
- g) l'assistenza e la collaborazione ai vigili del fuoco e al personale addetto al soccorso in caso di emergenza;
- h) l'avviso al responsabile della sicurezza di A.S.I.S. relativamente a qualsiasi situazione di anomalia registrata ai fini della sicurezza.

6. Le condizioni di sicurezza antincendio e di prevenzione devono essere mantenute ed assicurate per tutti gli utenti, i lavoratori, frequentatori e tutte le persone comunque presenti nel campo all'aperto di _____

7. A.S.I.S. si riserva di comunicare eventuali ulteriori prescrizioni per il servizio di cui al presente articolo, anche in corso di esecuzione del contratto, in applicazione di prescrizioni e/o limitazioni impartite con il certificato di prevenzione incendi, il certificato di agibilità dell'impianto sportivo ex art. 80 del T.U.L.P.S. o l'agibilità rilasciata per manifestazioni occasionali dalla Commissione provinciale per la vigilanza sui pubblici spettacoli.

8. A.S.I.S. si impegna a provvedere a trasmettere all'Affidataria:

- la procedura per la gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza;
- il documento di valutazione del rischio incendio;
- il piano per la gestione della sicurezza antincendio e piano di emergenza (redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 10.03.1998, dell'art. 19 del D.M. 18.03.1996 e dell'art. 5 del D.P.R. 12.01.1998, n. 37);
- le planimetrie del piano di emergenza.

Ogni addetto dell'Affidataria dovrà disporre sul proprio luogo di lavoro e conoscere la procedura per la gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza e le planimetrie del piano di emergenza.

Art. 3

Personale e collaboratori

1. L'Affidataria del servizio potrà provvedere allo svolgimento del servizio avvalendosi di:

- a) personale volontario socio dell'Affidataria;
- b) personale con contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, titolare di partita iva;
- c) personale con rapporto di lavoro subordinato.

Il personale di cui alla lettera a) deve essere in numero minimo di tre; deve avere accettato l'incarico di lavoro gratuito in modo volontario e libero, con dichiarazione sottoscritta da rendersi all'Affidataria prima dell'inizio della prestazione. Tali incarichi/accettazioni devono essere inoltrati ad A.S.I.S. a cura dell'Affidataria; ai soci volontari non può essere erogato compenso o rimborso alcuno anche in natura.

I rapporti tra l'Affidataria e il personale di cui alle precedenti lettere b) e c) devono risultare da contratto scritto.

Il personale di cui alla precedente lettera c) deve essere assicurato Inail e iscritto Inps anche per la gestione ex Enpals. Se l'Affidataria utilizza contratti di cui alla lettera c), A.S.I.S. è tenuta a richiedere il DURC on line nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. La mancanza di posizione previdenziale e/o assicurativa nell'anagrafica di Inps o Inail costituisce causa di risoluzione

automatica e anticipata del presente contratto per inadempimento contrattuale.

In caso di DURC on line irregolare si applicano le disposizioni in materia.

Se l'Affidataria svolge l'attività a mezzo di più soci volontari, l'Affidataria del servizio deve farsi attestare da INPS e/o da INAIL che non è tenuta ad adempiere ad obblighi previdenziali presso i medesimi enti per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto curati da soci volontari.

Ove in corso di contratto l'Affidataria avesse da stipulare un nuovo contratto di lavoro subordinato, oppure l'attività di un volontario o quella di un collaboratore coordinato e continuativo dovessero rivelarsi nello svolgimento del rapporto come di lavoro subordinato, l'Affidataria è tenuta a informare A.S.I.S. trasmettendo il DURC on line entro trenta giorni dalla stipula del contratto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Successivamente a questa comunicazione, A.S.I.S. è in facoltà di richiedere il DURC on line nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. La mancanza di posizione previdenziale e/o assicurativa nell'anagrafica di Inps o Inail costituisce causa di risoluzione automatica e anticipata del presente contratto per inadempimento contrattuale. In caso di DURC on line irregolare si applicano le disposizioni in materia.

In ogni caso ed in ogni momento, A.S.I.S. ha facoltà di chiedere che l'Affidataria documenti, entro quindici giorni dalla richiesta, quali impieghi di personale abbia posto in essere.

2. Il personale di cui alle lettere b) e c) dovrà essere in regola con la disciplina assicurativa e previdenziale applicabile al tipo di rapporto instaurato, subordinato o autonomo (di collaborazione coordinata e continuativa; d'opera).

3. L'Affidataria solleva A.S.I.S. da qualsiasi responsabilità e onere derivante dalla mancata osservanza degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi – ove ricorrano - verso i propri dipendenti, collaboratori, prestatori d'opera, soci volontari. L'Affidataria solleva altresì A.S.I.S. da qualsiasi responsabilità e onere derivante da eventuali re-inquadramenti del personale addetto ad opera del Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento, di INPS e/o INAIL.

4. Agli eventuali dipendenti con rapporto di lavoro subordinato dovranno essere riconosciute condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria, nonché ad adempiere agli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali, provvedendo a proprio carico al pagamento dei relativi contributi e premi, sollevando A.S.I.S. da qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi verso i propri dipendenti.

5. A richiesta di A.S.I.S. e in ogni momento di esecuzione del contratto, A.S.I.S. è in facoltà di chiedere che l'Affidataria documenti, entro quindici giorni dalla richiesta, il rispetto dei suindicati adempimenti per ciascun impiego di personale. Per le suddette verifiche, A.S.I.S. potrà avvalersi della collaborazione delle Amministrazioni competenti alla verifica (Inps, Inail, Servizio lavoro P.A.T.).

6. Qualora il servizio sia svolto con la collaborazione di soci volontari dell'associazione sportiva dilettantistica, l'Affidataria del servizio è obbligata a provvedere all'assicurazione obbligatoria dei Dirigenti/Tesserati ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 2, della L. 289/2002 e ad assicurare i soci volontari contro gli infortuni avvenuti in occasione e a causa del servizio oggetto del presente contratto e dai quali derivi un'inabilità temporanea.

Art. 4

Prevenzione e protezione del personale sul luogo di lavoro

1. L'Affidataria si obbliga ad osservare e a far osservare le disposizioni del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni in tema di sicurezza dei lavoratori e di salute sul luogo di lavoro. L'Affidataria del servizio è responsabile della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori subordinati, collaboratori, soci volontari e titolari di contratto d'opera impiegati nell'esecuzione del servizio. L'Affidataria del servizio è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolge il servizio, sollevando A.S.I.S. da qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi lavoratori subordinati, collaboratori, soci volontari e titolari di contratto d'opera impiegati nell'esecuzione del servizio.

2. L'Affidataria del servizio deve osservare le misure generali di tutela definite dal D.Lgs. 81/2008. L'Affidataria del servizio deve inoltre:

- rispettare le disposizioni interne di sicurezza adottate da A.S.I.S.. Allo scopo, A.S.I.S. avvia la procedura di collaborazione e di coordinamento di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008 informando l'Affidataria del servizio della presenza di eventuali rischi residui e specifici presenti sull'impianto;
- impiegare personale/collaboratori e mezzi idonei ad ogni servizio oggetto del presente contratto;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie per i propri dipendenti o collaboratori;
- fornire ad A.S.I.S. tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis e dell'art. 21 del D.Lgs. 81/2008, l'Affidataria del servizio è tenuta a fare in modo che

a. anche i soci volontari:

- utilizzino attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/2008;
- siano muniti di dispositivi di protezione individuale e li utilizzino conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/2008;
- siano muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità;

b. i soci volontari, relativamente ai rischi propri delle attività e con oneri a carico dell'Affidataria, abbiano facoltà di:

- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro incentrati sui rischi propri delle attività svolte secondo le previsioni dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Art. 5

Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'Affidataria

in tema di sicurezza dei lavoratori e di salute sul luogo di lavoro

1. L'Affidataria deve informare i propri dipendenti e/o collaboratori e/o volontari di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche, delle attrezzature sportive e dei prodotti specifici per ogni tipo di servizio prestato, obbligandosi inoltre ad una continua vigilanza sulle strutture oggetto del servizio, volte ad identificare ulteriori rischi specifici e ad adottare le cautele e le misure del caso. L'Affidataria

dovrà informare i propri dipendenti e/o collaboratori di tutti i rischi residui eventualmente presenti sugli impianti e comunicati da A.S.I.S.. L'Affidataria dovrà inoltre informare e curare l'apprestamento di tutte le misure idonee a ridurre o eliminare i rischi da contatto rischiosi (rischi interferenziali) tra lavorazioni dell'Affidataria, di A.S.I.S. e degli altri soggetti presenti nell'impianto sportivo.

2. L'Affidataria dovrà dotare il personale e/o i collaboratori di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

3. Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza del lavoro e/o sportiva relativa alla sicurezza sui campi ove si pratica la disciplina del calcio, che osserverà e farà osservare al proprio personale e/o ai propri collaboratori durante l'esecuzione dei servizi, l'Affidataria dovrà adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.

4. L'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure idonee ad assicurare la riduzione al minimo di rischi da interferenze, indicati nel Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato del presente Contratto, eventualmente integrato dalle ulteriori disposizioni che, in sede di coordinamento e di collaborazione espletata ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, dovessero emergere.

Art. 6

Prodotti utilizzati nel servizio di pulizia

1. Il servizio di pulizia deve essere effettuato esclusivamente con l'uso di prodotti detergenti e di trattamento rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità – dosaggi – avvertenze di pericolosità) e adatti alla tipologia di superficie da pulire.

2. E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare di acido cloridrico e ammoniaci. E' vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati. Sui pavimenti in pvc, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina. I prodotti appena descritti potranno essere utilizzati solo previa espressa autorizzazione di A.S.I.S..

3. E' obbligo e responsabilità dell'Affidataria del servizio adottare, nell'esecuzione del servizio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte di A.S.I.S., tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti di A.S.I.S. e dei terzi.

Art. 7

Responsabilità e polizza RCT

1. L'Affidataria del servizio è responsabile di ogni danno che possa derivare ad A.S.I.S. ed a terzi dall'adempimento del servizio oggetto del presente Contratto, compresa l'eventuale responsabilità per fatti posti in essere da altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti dall'Affidataria per il suddetto adempimento.

2. L'Affidataria si impegna a garantire l'assoluto rispetto del campo e dei beni in dotazione e si assume ogni responsabilità civile per eventuali danni che dall'uso

del medesimo o per l'inosservanza delle relative vigenti disposizioni di legge, possano derivare a persone, animali o cose, esonerando A.S.I.S. e il Comune di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito. Pertanto, l'Affidataria è responsabile dei danni eventualmente arrecati all'impianto, agli immobili nonché alle cose mobili e agli arredi che li corredano ed ai mezzi che verranno forniti in dotazione, così come della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà di A.S.I.S. e del Comune di Trento o in deposito presso i locali di proprietà degli stessi.

3. L'Affidataria del servizio si impegna a garantire, mediante idonea polizza assicurativa, da rinnovarsi per tutta la durata del Contratto in oggetto, che copra ogni rischio di responsabilità civile (RCT- RCO) per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio di custodia, pulizia, piccola manutenzione e mantenimento delle condizioni di sicurezza, con massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro/anno, nonché il rischi incendio\furto per i danni ad impianti, strutture, attrezzature ed arredi custoditi con un massimale per sinistro/anno pari a Euro 60.000,00 e franchigia non superiore a Euro 500,00. Copia della polizza dovrà essere consegnata ad A.S.I.S al momento della sottoscrizione del contratto, nonché copia delle successive quietanze premio.

Art. 8

Corrispettivo del servizio

1. A.S.I.S., per le prestazioni di cui al presente Contratto, corrisponderà l'importo annuo totale di Euro _____ (_____ virgola _____), Iva esclusa, di cui Euro _____ (_____ virgola _____) per oneri della sicurezza, e quindi l'importo trimestrale forfetario di Euro _____ (_____ virgola _____), Iva esclusa.

2. Il corrispettivo di cui al comma 1, si intende pattuito per un impegno massimo annuale, considerato dal mese di _____ al mese di _____, pari ad ore _____ di apertura edificio. L'impegno è valutato in termini di ore accreditate da A.S.I.S. ed effettivamente utilizzate, per allenamenti e per partite.

3. Nel mese di _____ di ciascun anno, A.S.I.S. effettuerà il conguaglio sulle ore di servizio prestato. In caso di esubero di ore di utilizzo rispetto alla soglia massima prevista dal comma 1, A.S.I.S. corrisponderà all'Affidataria del servizio Euro 12,00 (dodici virgola zerozero), iva esclusa, per ogni ora di servizio aggiuntiva rispetto alla soglia massima prevista al comma 2.

4. Nel mese di _____, A.S.I.S. comunicherà all'Affidataria del servizio il livello di soddisfazione dell'utente rilevato da A.S.I.S. e l'esito degli audit svolti da A.S.I.S. sui servizi prestati dalla medesima Affidataria del servizio ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 12 del presente Contratto.

5. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata a seguito di presentazione, con cadenza trimestrale posticipata di regolare fattura elettronica da parte dell'Affidatario del servizio (codice univoco ufficio UFX606). La fattura dell'eventuale conguaglio verrà presentata previa comunicazione di A.S.I.S.. La liquidazione delle rate di corrispettivo è subordinata all'accertamento da parte di A.S.I.S della regolare esecuzione del contratto bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese e, qualora richiesto dalla natura del personale impiegato, da DURC on line regolare.

6. Le Parti si danno atto che nell'ipotesi in cui l'impianto oggetto del presente Contratto subisse, a causa di ristrutturazioni, ampliamenti o altri lavori disposti da A.S.I.S. o dal Comune proprietario dell'immobile, modifiche strutturali tali da

alterarne in modo sensibile la consistenza complessiva, si procederà, anche prima della scadenza contrattuale ad una verifica del corrispettivo pattuito ed eventualmente alla sua conseguente modifica.

7. L'Affidataria del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

8. L'Affidataria del servizio si impegna a dare immediata comunicazione ad A.S.I.S. ed all'Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente/cessionario) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 9

Durata del contratto e recesso

1. Il presente Contratto ha durata di anni 5 (cinque), dall'1 settembre 2017 e fino al 31 agosto 2022, salvo recesso da parte di A.S.I.S. e/o da parte dell'Affidataria del servizio da darsi con preavviso di mesi quattro a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/pec.
2. Il presente Contratto può essere rinnovato in forma scritta e a trattativa diretta per un triennio ulteriore oltre il primo quinquennio.

Art. 10

Revisione prezzi

1. Il corrispettivo annuale non è sottoposto a revisione prezzi.

Art. 11

Divieto di cessione della posizione contrattuale e del contratto.

Divieto di subappalto

1. L'Affidataria non può subappaltare il servizio di cui al presente contratto.
2. L'Affidataria può cedere il contratto di appalto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 28, comma 1, della L.P. n. 23/1990.
3. Per la cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 28, comma 1 bis, della L.P. n. 23/1990.
3. La cessione del contratto o il subappalto del servizio, non autorizzato, possono essere causa di risoluzione del contratto e fare sorgere il diritto di A.S.I.S. ad effettuare l'esecuzione in danno fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Art. 12

Diritto di controllo del Contratto da parte di A.S.I.S..

Penali.

- 1.A.S.I.S. si riserva la più ampia facoltà di controllare il servizio prestato. Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati e comunque la mancata esecuzione totale o parziale delle prestazioni previste darà diritto ad A.S.I.S. di considerare il presente Contratto risolto di diritto.
2. Gli addebiti saranno rilevati da A.S.I.S. a mezzo di propri incaricati con sopralluoghi o con verifiche disposte d'ufficio o a seguito di segnalazioni di utenti. Gli addebiti rilevati saranno contestati da A.S.I.S. per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Affidataria del servizio.
3. In particolare, il sistema A.S.I.S. – Affidataria di monitoraggio del servizio sarà costituito da:
 - a) check list di A.S.I.S.;
 - b) reclami e suggerimenti degli utenti di A.S.I.S., ivi inclusi Comune di Trento e segnalazioni al numero unico di reperibilità A.S.I.S.;

c) rilevazione della soddisfazione degli utenti svolta da A.S.I.S..

4. A.S.I.S. rileverà periodicamente il grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto alla qualità attesa dagli utenti medesimi, con riferimento al livello di pulizia dell'impianto (spogliatoi, bagni, docce, pavimenti) e al servizio erogato dagli addetti alle pulizie/gestione accessi (cortesia, disponibilità) e provvederà altresì alla verifica dell'esecuzione di tali servizi.

5. L'Affidataria si impegna a riesaminare, anche su richiesta espressa di A.S.I.S., le proprie procedure operative e la propria organizzazione del personale addetto al fine di individuare ed attuare le azioni correttive per il miglioramento dei servizi appaltati.

6. Gli indicatori e i livelli dei servizi che A.S.I.S. adotterà ai fini della valutazione della qualità dei servizi erogati dall'Affidataria e ai fini della dichiarazione, in corso di esecuzione dell'appalto, della regolare esecuzione del contratto d'appalto sono i seguenti:

Indicatori dei livelli di servizio		
Indicatore	Frequenza di rilevazione	Standard
Servizio di gestione accessi (indice di soddisfazione utente)	annuale	C.S. index \geq 70%
Servizio di pulizia (indice di soddisfazione utente)	annuale	C.S. index \geq 74%
Servizio di pulizia (audit periodico interno con check list)	Trimestrale e eventuale visita ispettiva a seguito di rilevazione di non conformità	Conformità \geq 74%
Servizio di gestione accessi (audit periodico interno con check list)	Trimestrale e eventuale visita ispettiva a seguito di rilevazione di non conformità	Conformità \geq 74%
Qualità della gestione (reclami dell'utenza sia diretti che pervenuti attraverso l'URP del Comune di Trento)	continua	Numero < 10 /anno campo

7. A.S.I.S. ha facoltà di applicare le seguenti penali per i mancati servizi o per l'inesattezza dello svolgimento degli stessi:

- mancata o tardiva apertura a soggetti autorizzati da A.S.I.S.: Euro 100,00 per ogni inosservanza;
- mancata chiusura degli accessi dell'impianto al termine degli utilizzi: Euro 75,00 per ogni inosservanza;
- non conformità sul servizio di pulizia rilevata con check list di A.S.I.S.: Euro 200,00;
- mancato spegnimento dei fari o delle luci interne dell'impianto: Euro 50,00 per ogni inosservanza;
- mancata presenza del delegato al mantenimento della sicurezza: Euro 100,00 per ogni inosservanza;

- mancata o inesatta applicazione di norme del Regolamento per l'utilizzo dei campi di calcio: Euro 50,00;
- mancato raggiungimento degli standard di servizio e/o di soddisfazione degli utenti, su base annuale: Euro 400,00;
- altre non conformità nell'esecuzione del contratto: penale variabile da Euro 50,00 a Euro 400,00 secondo determinazione del Referente dell'esecuzione del contratto.

8. Al verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 1, A.S.I.S. ha facoltà di affidare ad altri – scelti ad insindacabile giudizio di A.S.I.S. stessa – l'esecuzione di quanto previsto nel presente Contratto. Resterà a carico dell'Affidataria del servizio l'eventuale maggior onere che, in conseguenza di quanto sopra, A.S.I.S. dovesse sopportare per la ripetizione del servizio ovvero per la corretta esecuzione del servizio verso gli utenti di A.S.I.S..

Art. 13

Referente del Contratto

1. Referente contrattuale per A.S.I.S. dell'esecuzione del Contratto è il Responsabile Ufficio giuridico amministrativo.

Art. 14

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 –

Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dall'Affidataria del servizio saranno raccolti dalla Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (in sigla A.S.I.S.) con sede in via 4 Novembre 23/4 di Gardolo di Trento per le finalità inerenti la gestione

delle procedure previste dalla legislazione vigente per la formazione e la gestione del contratto. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire per finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale e alla gestione del rapporto medesimo.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. In caso di rifiuto a fornire i dati, le conseguenze sono l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Titolare del trattamento è A.S.I.S.. Responsabile del trattamento dei dati con riferimento al procedimento di affidamento del servizio e di gestione del rapporto contrattuale è il Responsabile area giuridico amministrativa A.S.I.S..

5. Le Parti consensualmente attribuiscono alla sottoscrizione del presente Contratto valore di consenso al trattamento dei dati da parte di A.S.I.S. secondo le modalità e i termini sopra esposti.

Art. 15

Clausola risolutiva espressa

1. Le parti espressamente approvano che il presente contratto si intende risolto il 31 dicembre 2017 qualora il Comune di Trento non approvi l'affidamento ad

A.S.I.S. del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento medesimo e/o la messa a disposizione dei relativi impianti sportivi per il periodo successivo al 31 dicembre 2017, salvo che il Comune di Trento non subentri nel presente contratto.

2. Le parti espressamente approvano che il presente contratto si intende altresì risolto il 31 dicembre 2020 qualora il Comune di Trento non approvi il prolungamento della durata statutaria di A.S.I.S. al periodo successivo al 31 dicembre 2020, oltrechè l'affidamento ad A.S.I.S. del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento e la messa a disposizione dei relativi impianti sportivi per il periodo successivo al 31 dicembre 2020, salvo che il Comune di Trento non subentri nel presente contratto.

3. In ciascuno di tali casi, la risoluzione si verifica di diritto quando A.S.I.S. comunica all'altra parte, a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 16

Disposizioni anticorruzione

1. L'Affidataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di A.S.I.S. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa A.S.I.S. nei confronti della medesima Affidataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego con A.S.I.S..

2. L'Affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 1.2 del Codice di comportamento di A.S.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1/2016 dd. 26.01.2016, ad

osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. L'Affidataria dichiara che A.S.I.S. le ha trasmesso copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Affidataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. A.S.I.S., accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. A.S.I.S. esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. L'Affidataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale e dei propri addetti, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 17

Disposizioni applicabili

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni della L.P. 09.03.2016, n. 2 e s.m.i., della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m.i., dei relativi regolamenti di attuazione integrate, per quanto occorra, dalle norme statali applicabili agli appalti di servizi sottosoglia comunitaria.

Art. 18

Spese contrattuali e registrazione

1. Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico dell'Affidataria del servizio.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s. m. i..

Art. 19

Foro competente

1. Per ogni controversia inerente all'esecuzione, all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Trento.

Letto, accettato e sottoscritto.

a.s.d.

A.S.I.S:

Il Presidente

Il Direttore

--

- ing. Luciano Travaglia -

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nel presente Contratto ed in particolare agli articoli: 2 (incaricati del mantenimento delle condizioni di sicurezza); 3 (personale e collaboratori); 4 (prevenzione e protezione luoghi di lavoro); 7 (responsabilità e polizza RCT); 8 (corrispettivo del servizio); 9 (durata del contratto e recesso); 11 (divieto di cessione della posizione contrattuale e del contratto. Divieto di subappalto); 12 (diritto di controllo del Contratto da parte di A.S.I.S. e penali); 15 (clausola risolutiva espressa).

a.s.d.

Il Presidente

--

*Imposta di bollo pari ad €
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 25488/15 dd.
13/04/2015 della Direzione
provinciale di Trento dell'Agenzia
delle Entrate.*

Allegati :1) Elenco beni mobili

2) D.U.V.R.I.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.